

La Banca d'Italia

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante il “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e, in particolare l’art. 128-bis, in base al quale le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in modo da assicurare l’imparzialità dell’Organo decidente e la rappresentatività dei soggetti interessati;

VISTA la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la “Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”;

VISTO in particolare, l’art. 3, commi 1, 5 e 10, della predetta deliberazione che definisce la composizione dell’Organo decidente, le modalità di designazione e di nomina dei componenti effettivi e supplenti nonché i requisiti di esperienza, professionalità e indipendenza che gli stessi devono possedere;

VISTE le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia, come modificate il 12 dicembre 2011 e, in particolare, la Sezione III, par. 1 che prevede che l’Organo decidente sia articolato in tre Collegi, su base territoriale, aventi sede a Milano, Roma e Napoli, il par. 2 che richiama le modalità di designazione e di nomina dei membri effettivi che compongono ciascun Collegio nonché il par. 3 della medesima Sezione che definisce i requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza che debbono possedere i componenti dell’Organo decidente;

VISTA la propria precedente delibera n. 714 del 14 ottobre 2009, con la quale sono stati nominati i membri effettivi e supplenti dei tre Collegi in cui si articola l’Organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario;

PRESO ATTO della comunicazione del 5 febbraio 2012 con la quale la dott.ssa Anna Bartolini, nominata dalla Banca d’Italia su designazione del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti quale componente effettivo del Collegio di Milano per le controversie in cui sia parte un consumatore, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali;

PRESO ATTO che il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti con nota del 4 aprile 2012 ha comunicato di aver designato il Prof. Avv. Andrea Tina, nato a Luino (VA) il 20 luglio 1975, quale membro effettivo del Collegio di Milano e di aver verificato i previsti requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza in capo all’interessato, ai fini dell’eventuale nomina;

DELIBERA

il Prof. Avv. Andrea Tina, nato a Luino (VA) il 20 luglio 1975, è nominato membro effettivo del Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

firma 1

Delibera 331/2012